

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRA-RETE FORMATIVA – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA (MEDICA / NON MEDICA)

TRA

L'Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Facoltà", con sede in Viale L. Pinto - 71122 Foggia (FG), rappresentata dal Preside pro-tempore, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_, (autorizzato alla firma della presente convenzione giuste delibere del Senato Accademico del \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_),

E

\_\_\_\_\_, nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Soggetto Ospitante", con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_,

VISTI

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le Scuole possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;
- il Decreto Interministeriale n. 716 del 16/09/2016, recante "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"
- il Decreto Interministeriale n. 138 del 10/03/2023 recante "Decreto interministeriale di modifica del decreto MIUR – Salute del 4 febbraio 2015, n. 68;
- il regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria vigente;

PREMESSO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- presso l'Università degli Studi di Foggia è attiva la Scuola di Specializzazione in \_\_\_\_\_;
- la rete formativa delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Foggia è definita dal vigente Protocollo d'Intesa stipulato dall'Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia per la formazione specialistica ex art. 6, Il comma, del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. per specifiche esigenze didattico – formative;

- presso il soggetto ospitante è attiva la struttura \_\_\_\_\_ e che la stessa struttura è accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale;
- la suddetta struttura, presso il quale opera personale qualificato ed esperto, è provvisto delle moderne dotazioni strumentali e degli ambienti idonei per lo svolgimento di parte del tirocinio pratico-formativo previsto dall'ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione di Area Medica;
- ai sensi del D.l n. 402 del 13/06/2017, Allegato 1, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e il tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- è possibile svolgere periodi di formazione presso istituzioni italiane o straniere esterne alla rete formativa della Scuola al fine di acquisire particolari esperienze o metodiche, in conformità agli obiettivi formativi della Scuola e che la mobilità temporanea dello specializzando non può in ogni caso superare i diciotto mesi, anche non consecutivi;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in \_\_\_\_\_, ha approvato il progetto formativo per la formazione extra rete formativa e che si rende necessario sottoscrivere apposita convenzione con il Soggetto ospitante per la disciplina dei reciproci impegni;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Il Soggetto Ospitante si impegna ad ospitare, presso la \_\_\_\_\_, il dott. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, iscritt\_ alla Scuola di Specializzazione in \_\_\_\_\_ dell'Università degli Studi di Foggia, per il periodo riportato nel progetto formativo allegato e con il consenso del Consiglio della Scuola di Specializzazione. Nel caso in cui la sottoscrizione della presente convenzione avvenga in data successiva al periodo sopra indicato, la validità della stessa decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata a seguito di accordo tra le parti.

La permanenza dell\_ specializzand\_ presso le strutture del Soggetto Ospitante sarà finalizzata al completamento della propria formazione e allo svolgimento di attività di formazione pratica per l'acquisizione di esperienza applicativa clinica in determinati settori e per specifiche tipologie di attività per le quali il Soggetto Ospitante dispone di adeguate risorse umane e strumentali.

Nel periodo di permanenza dell\_ specializzand\_, il Soggetto Ospitante garantisce la possibilità di utilizzo delle proprie strutture ed attrezzature medico-sanitarie, dei laboratori e degli ausili didattici e si impegna inoltre a mettere a disposizione competenze professionali, scientifiche e tecniche per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste, anche in riferimento a:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

ARTICOLO 3

Le attività di tirocinio dell\_ specializzand\_ si svolgeranno sotto la supervisione del dott./prof. \_\_\_\_\_, (indicare il ruolo) \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 4

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche, e il calendario delle stesse per l\_ specializzand\_ ospitat\_ dal Soggetto Ospitante, verranno stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente.

## ARTICOLO 5

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l\_ specializzand\_ è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor del soggetto ospitante;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso il soggetto ospitante;
- frequentare le strutture del soggetto ospitante, così come previste nella presente Convenzione e/o individuate nel Progetto formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, quest'ultimo può sospendere ed interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta alla Scuola.

## ARTICOLO 6

Le Parti si impegnano a garantire, ciascuno per le proprie competenze, il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Il soggetto ospitante si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite:

- dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare, sulla propria organizzazione della sicurezza e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- mezzi di protezione eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività di tirocinio che l\_ specializzand\_ è tenuto ad utilizzare secondo le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio formativo.

Il soggetto ospitante prende atto che l\_ specializzand\_ ha superato con esito positivo il corso di formazione sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, come da attestato rilasciato da \_\_\_\_\_, allegato (Allegato n. \_) alla presente Convenzione.

Per gli aspetti legati alla Radioprotezione, si fa riferimento agli obblighi dettati dalla normativa vigente e nello specifico al D.lgs. 101/2020, in particolare agli artt. 112 e 113 che disciplinano rispettivamente gli obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni e gli obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni

## ARTICOLO 7

Il Soggetto Ospitante, per il periodo di permanenza dell\_ specializzand\_ presso le proprie Strutture, garantisce con oneri a proprio carico il controllo dosimetrico (in caso di svolgimento attività comportanti l'utilizzo di radiazioni ionizzanti) e, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 368/99, provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando, alle stesse condizioni del proprio personale.

### **Testo alternativo a scelta delle parti**

Il Soggetto Ospitante, per il periodo di permanenza dell\_ specializzand\_ presso le proprie Strutture, garantisce con oneri a proprio carico il controllo dosimetrico (in caso di svolgimento attività comportanti l'utilizzo di radiazioni ionizzanti).

\_I\_ specializzand\_ provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta.

### ARTICOLO 8

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà per le Parti alcun ulteriore onere finanziario.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle istituzioni contraenti.

### ARTICOLO 9

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento.

Il Collegio deciderà secondo diritto.

La sede dell'arbitrato è fissata in \_\_\_\_\_.

### **Testo alternativo a scelta delle parti**

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di \_\_\_\_\_, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

### ARTICOLO 10

La presente convenzione avrà durata pari a quella del tirocinio richiesto ed autorizzato dalle Parti e potrà essere rinnovata su richiesta formale della parte proponente.

### ARTICOLO 11

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è soggetto all'imposta di bollo. Le spese di bollo sono a carico del Soggetto Ospitante. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli art. 5 e 38 del D.P.R. n. 364 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

### **Testo alternativo a scelta delle parti (si prega di scegliere l'opzione)**

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è soggetto all'imposta di bollo. Le spese di bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Foggia. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli art. 5 e 38 del D.P.R. n. 364 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

### ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è l'Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91, in persona del suo rappresentante legale, il Rettore pro tempore, domiciliato per la carica, presso la sede legale della stessa, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC: protocollo@cert.unifg.it – E-mail: rettorato@unifg.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è domiciliato presso la sede dell'Università di Foggia e raggiungibile a seguente indirizzo e-mail: dpo@unifg.it – PEC: rpd@cert.unifg.it.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA  
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
Il Preside

prof. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**firme digitali ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005**